

Corte di Appello di Bari
PRIMA SEZIONE CIVILE

nella seguente composizione:

- 1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
- 2) dott.ssa Alessandra Piliago - Consigliere
- 3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.01.2022 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte col n. 456/2020 R.G., promosso da

P.G.M., nata a S.G.R. il (...) (...), residente in M. alla Via G. C. n.9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cinzia Petitti e Giovanni Pio De Giovanni e con domicilio eletto presso il loro studio, giusta mandato in calce all'atto di appello.

Appellante

Contro

S.M., nato a S.G.R. il (...) (...), ivi elettivamente domiciliato alla Via Elio Vittorini n.4, presso lo studio dell'Avv. Michela De Padova, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.

Appellato

Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

All'udienza del 27.01.2022 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle stesse dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Con sentenza n. 571/2020 pubblicata il 3.04.2020, il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, all'esito del giudizio ivi iscritto col n. di R.G. 3454/2015, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.G.M. con ricorso depositato l'8.05.2015, dichiarava la separazione personale fra costei ed il Sig. M.S., addebitando alla prima la responsabilità della crisi coniugale.

Affidava il figlio minore P. ad entrambi i genitori e lo collocava prevalentemente presso la madre; confermava l'ordinanza del 24.09.2015 relativamente al contributo paterno per il mantenimento del figlio (Euro.200,00 mensili), con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie (da determinarsi sulla scorta del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Foggia con il locale COA) ed all'esercizio del diritto/dovere di visita del padre al figlio.

Onerava la P. del mantenimento del marito con un assegno mensile di Euro.400,00, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata da M.S. e condannava la P. alla rifusione delle spese di lite in favore del consorte, liquidate in Euro.7.000,00 per compensi al difensore con l'aggiunta del rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Sig.ra G.M.P., iscritto innanzi a questa Corte col n. di R.G. 456/2020, ed evidenziava di aver contratto un "matrimonio riparatore" con il marito, su pressante richiesta di suo padre, essendo già in attesa del figlio P.; il rapporto coniugale era così risultato insoddisfacente fin dall'inizio, giacché lo S. aveva continuato a vivere da "single" senza contribuire in alcun modo al menage familiare e persino violando tutti i doveri nascenti dal matrimonio; la P. si vedeva così costretta ad esperire ricorso per separazione dopo soli cinque anni dalla celebrazioni delle nozze ed a formulare domanda di addebito a carico del marito.

Questi si costituiva nel giudizio di primo grado e contrastava ogni avverso assunto, agendo in via riconvenzionale affinché l'addebito fosse dichiarato a carico della ricorrente, con istanza di affidamento esclusivo a sé del figlio minore e con ogni consequenziale determinazione sull'assegnazione della casa familiare e sulle contribuzioni economiche (assegno per la prole e per il marito a carico della P.).

Sta di fatto che il Presidente del Tribunale adito, all'esito della fase sommaria, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il piccolo P. in modalità condivisa ad entrambi i genitori e lo collocava stabilmente presso la madre alla quale rimaneva assegnata la casa familiare; rigettava la richiesta di elargizione di un assegno per il marito e gravava quest'ultimo del versamento mensile di Euro.200,00 in favore del figlio con l'aggiunta del rimborso del 50% delle relative spese straordinarie.

Tale ordinanza veniva reclamata dallo S. ed integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bari; infine, all'esito di un'articolata fase di merito, nel corso della quale l'uomo depositava due istanze di modifica delle condizioni provvisorie in auge, entrambe disattese, il Tribunale emetteva la gravata decisione, censurata dalla P. per i seguenti motivi: in primis, deduceva l'erroneità e l'ingiustizia del riconosciuto assegno di mantenimento a beneficio del marito, fissato dal Collegio per la ritenuta sperequazione reddituale fra le parti, sebbene ciò stridesse con le difformi decisioni adottate con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e confermate dalla Corte all'esito del procedimento di reclamo.

Con detti provvedimenti, infatti, era stato evidenziato come lo S. avesse venduto la sua rivendita di tabacchi per la sua scarsa propensione al lavoro e non già per essersi dovuto dedicare alle cure della famiglia per i gravosi impegni professionali della moglie.

In secondo luogo, non vi era prova che il ricavato di detta cessione fosse stato impiegato per far fronte alle esigenze familiari e, nonostante ciò, con la ridetta sentenza il Tribunale aveva mutato le precedenti decisioni sebbene fosse stato provato il miglioramento delle condizioni economiche dell'appellato, il quale aveva reperito una sistemazione lavorativa in via di stabilizzazione, e fossero state reputate irrilevanti le testimonianze rese dal padre e dal fratello della P. sull'esistenza di un presunto accordo fra i coniugi in virtù del quale la vendita della tabaccheria era scaturita dalla necessità per l'uomo di dedicarsi alla cura della casa e di P..

E comunque, la Sig.ra P. si era ritrovata a doversi far carico delle esigenze del bambino e della seconda figlia nata dall'attuale suo convivente, giacché l'importo fissato a titolo di mantenimento

della prole (Euro.200,00 mensili) era da ritenersi insufficiente, dovendo espletare anche le mansioni accuditive e quelle domestiche a beneficio della prole.

L'appellante, peraltro, aveva subito una contrazione dei suoi redditi, provata con le dichiarazioni fiscali depositate; ed invero, dopo aver espletato l'attività libero-professionale, era stata assunta presso la A.D.F., con retribuzione mensile pari ad Euro.2.600,00, dalla quale doveva detrarre Euro.753,00 per la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile.

Di contro, lo S. non aveva a sostenere alcuna spesa, essendosi trasferito presso l'abitazione di sua madre, ed aveva beneficiato di quanto ricavato dalla vendita della tabaccheria, dapprima versato in larga parte sul conto cointestato con la moglie e poi prelevato in diverse soluzioni senza effettuare alcun investimento per dar vita ad altra proficua attività.

Il Tribunale aveva però erroneamente ritenuto che l'appellante avesse impiegato tali somme per le sue esigenze personali (acquisto di due autovetture, arredamento dell'abitazione familiare e dello studio professionale), benché ciò difettesse di riscontro istruttorio; e in ogni caso lo S. non aveva dimostrato l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare di detto assegno, sì da lamentare un'inversione del relativo onere gravante per legge sul richiedente; da ultimo, evidenziava che, a cagione della limitata durata del matrimonio (5 anni), all'appellato non spettava tale ingiustificata "rendita parassitaria".

Censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il marito avesse fornito un rilevante apporto ai fini dello sviluppo della carriera professionale della moglie, giacché egli aveva venduto la tabaccheria dopo solo un anno dalla celebrazione delle nozze per poi lavorare per un breve periodo alle dipendenze della C., senza peraltro occuparsi del figlio, il quale rimaneva affidato dapprima alle cure di una baby sitter e poi della nonna materna, frattanto pensionatasi.

E comunque l'appellante, oltre che contestare l'an, censurava il quantum dell'assegno di mantenimento, da ritenersi sproporzionato per le ragioni innanzi dette, e si doleva anche della mancata indicazione della sua decorrenza giacché lo S. aveva richiesto il versamento degli arretrati dal dì della domanda e non già dal deposito della sentenza, tenuto conto che l'ordinanza provvisoria ed urgente, confermata dalla Corte di Appello in sede di reclamo, aveva dispiegato i suoi effetti fino all'aprile del 2020.

Lo stesso Tribunale di Foggia, peraltro, aveva "parametrato" tale decisione alle "attuali condizioni economiche" delle parti, con valenza ex nunc di essa per espressa formulazione letterale della decisione in parte qua; senza sottovalutare che la donna aveva concesso ingenti prestiti al marito che ben avrebbe potuto recuperare, ovvero opporre in compensazione rispetto al suo asserito credito.

Ne conseguiva la necessità che la Corte sospendesse l'efficacia esecutiva della sentenza.

Non condivisibile era poi il mancato aumento del contributo per il mantenimento della prole, giacché lo S. non era affatto disoccupato; e in ogni caso, l'irrisoria somma di Euro.200,00 era sottostimata per le attuali esigenze dei P., sì da giustificare un aumento di esso ad Euro.400,00 mensili.

La P. si doleva anche del pronunciato addebito a sé della separazione per l'ingiusto rilievo attribuito dal Tribunale ad una relazione adulterina intessuta nel corso della convivenza coniugale ed alla nascita di una bambina appena reciso il rapporto col consorte, senza considerare che la crisi della

coppia era già in atto al momento della celebrazione delle nozze, asseritamente non fondate sull'amore reciproco ma solo sulla necessità di evitare il discredito della coppia per la gravidanza in atto.

E ove mai fosse stata ritenuta provata la relazione adulterina, non poteva sottovalutarsi l'efficacia causale nella crisi coniugale del *modus vivendi* dello S., resosi indisponibile a contribuire al benessere della famiglia per la sua insofferenza verso il lavoro.

La nascita della secondogenita, fra l'altro, era avvenuta a distanza di diversi mesi dall'emissione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., sicché non si poteva ritenere provata tale relazione extraconiugale se non facendo rimando (così come erroneamente fatto dal Tribunale) alle dichiarazioni testimoniali rese dal padre della P., primo sostenitore delle posizioni del genero ed in evidente conflitto con la figlia, la cui scelta di separarsi era stata avversata dall'intera sua famiglia di origine; e che tale testimone avesse livore nei confronti della figlia era dimostrato dal fatto di averla convenuta in un giudizio civile per il rimborso di somme donatele.

Anche la deposizione del fratello dell'appellante era da reputarsi inattendibile, non avendo tale teste alcuna conoscenza diretta dei fatti.

Infine, la P. si doleva dell'ingiustizia della dichiarata soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'andamento processuale (previsioni dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., rigetto del reclamo e delle due istanze endoprocedimentali delle quali era stato investito il Giudice Istruttore) e del rigetto di parte delle domande formulate dallo S., sicché si appalesava conforme a giustizia compensare fra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio, in tutto o in parte.

A motivo di quanto ampiamente dedotto, concludeva affinché la Corte volesse revocare la pronuncia di addebito della separazione, elidere -ovvero ridurre- l'assegno di mantenimento a beneficio del marito, fissando la decorrenza di esso dal dì della pronuncia della sentenza (aprile 2020) e non già dalla domanda, aumentare l'assegno per la prole a carico dello S. ad Euro.400,00 mensili, con compensazione fra le parti, in tutto o in parte, delle spese e competenze del primo grado del giudizio e con vittoria di quelle per l'appello.

Con istanza del 7.12.2020 la P.G.M. chiedeva sospendersi gli incontri fra il padre ed il figlio per il rischio di contagio del minore dal virus SarsCov-2; essa veniva però respinta con Provv. del 18 dicembre 2020 a firma del Presidente di Sezione, sul presupposto che della questione dovesse essere investito il Tribunale di Foggia con un ricorso ex art. 710 c.p.c., non essendo la stessa oggetto di devoluzione in appello.

Di contro, veniva disposta la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, giusta Provv. del 21 maggio 2020 emesso inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza camerale del 23.10.2020 per la discussione dell'inibitoria nel contraddittorio fra le parti; con comparsa del 7.10.2020 lo S.M. si costituiva in tale fase processuale ed eccepiva l'inammissibilità dell'avversa istanza per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., non ravvisandosi alcuna espressa speculare domanda integrata nell'atto di appello.

In secondo luogo, la richiesta volta ad ottenere l'interpretazione della sentenza sulla decorrenza dell'assegno per il marito non poteva essere devoluta alla Corte ma, al più, al giudice dell'esecuzione,

ovvero a quello investito dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dalla stessa P. innanzi al Tribunale di Foggia, sì da integrarsi la litispendenza parziale delle sue cause.

Eccepiva poi l'insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum per dar corso alla chiesta sospensiva, difettandone comunque le condizioni in punto di diritto processuale in virtù dell'efficacia degli effetti della sentenza dal dì della domanda; pertanto, concludeva affinché la Corte volesse dichiarare la propria incompetenza per materia a pronunciarsi sull'inibitoria ovvero, in via gradata, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità di detta istanza, da ritenersi in ogni caso infondata nel merito.

In via ulteriormente subordinata, invocava di imporre all'appellante di garantire il suo debito con apposita fideiussione per l'equivalente importo fissato all'esito del ricorso e, infine, chiedeva autorizzarsi l'esecuzione della sentenza per l'ammontare di Euro.20.000,00, ossia di quello che l'opponente avrebbe potuto restituire all'opposto all'esito della procedura ex art. 615 c.p.c..

Sta di fatto che, con ordinanza collegiale dell'11.02.2021 depositata in cancelleria il 17.02.2021, la Corte confermava l'inibitoria parziale della sentenza, concessa inaudita altera parte dal Presidente di Sezione, di guisa che la debenza dell'assegno di mantenimento in favore del marito veniva sospesa fino alla data di pubblicazione della gravata sentenza; infine, l'udienza camerale per il prosieguo della causa veniva fissata al 23.09.2021.

Con successivo provvedimento a firma del Presidente di Sezione del 17.06.2021, il Dott. F.C., originariamente designato quale relatore del procedimento, veniva sostituito per surroga dal sottoscritto Ausiliario.

L'appellato si costituiva anche nella fase di merito dell'appello, giusta memoria depositata l'1.03.2021, e contestava ogni avverso assunto sul carattere "riparatore" delle nozze, così come sarebbe emerso dallo stesso tenore letterale del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

Evidenziava come la richiesta di elisione dell'assegno di mantenimento a beneficio del marito fosse da ritenersi infondata atteso che i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale di Foggia e confermati dalla Corte di Appello di Bari all'esito del reclamo ex art. 708 u. co. c.p.c., erano ormai privi di effetto a cagione dell'efficacia ex tunc dell'appellata sentenza, tenuto conto che le difformi decisioni sul punto erano scaturite dalle scarse emergenze istruttorie formati nella fase sommaria e che la stessa Corte di Appello aveva ravvisato la necessità che le questioni controverse fossero opportunamente accertate nella fase di merito separativo.

E, al fine di fugare eventuali dubbi sulla sussistenza della responsabilità in capo alla P. per la crisi familiare, reiterava la richiesta di acquisizione di un DVD presso la competente Procura della Repubblica (oggetto di sequestro da parte della Polizia Tributaria nell'ambito di indagini a carico della donna) in cui erano state registrate le conversazioni di costei con il suo amante, ovvero chiedeva disporsi la sospensione del procedimento di appello in attesa che venisse definito quello penale, il cui esito veniva reputato pregiudiziale.

Trattavasi di prove che, sebbene illecitamente acquisite, potevano essere ponderate ai fini della valutazione delle richieste delle parti e che, in ogni caso, il Tribunale aveva ritenuto ridondanti sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite in prime cure.

E dunque, l'infedeltà coniugale della P. era stata ampiamente provata, con conseguente infondatezza delle doglianze sollevate dalla donna in parte qua.

Quanto poi all'assegno di mantenimento, lo S. evidenziava di aver reperito una sistemazione lavorativa precaria fin dal 2014 e che, stante l'evidente sperequazione reddituale e patrimoniale con la P., aveva titolo per continuare a godere dell'assegno di mantenimento a carico di costei; e comunque, intrapresa la relazione adulterina con il suo attuale compagno, la donna aveva avuto con costui una figlia, sicché ogni ulteriore onere per il mantenimento della bambina era da condividersi con il genitore, anch'egli medico e percettore di cospicui redditi.

L.S., peraltro, rimarcava come la moglie, al fine di dar contezza al Tribunale di essersi gravata di un mutuo, aveva venduto l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, senza utilizzare il ricavato per l'acquisto della sua nuova casa; di contro, l'appellato non aveva risorse sufficienti per far fronte alla locazione di un alloggio per sé e, come provato, aveva utilizzato il ricavato dalla vendita della tabaccheria per le esigenze di famiglia ed in parte per quelle esclusive della consorte.

L'appellante rimarcava anche di aver messo a frutto la sua capacità lavorativa, sebbene espletando lavori precari e retribuiti con importi nettamente inferiori rispetto a quelli incamerati dalla moglie e, come dimostrato con i testi escussi dal G.I, aveva venduto la tabaccheria per dedicarsi alla cura della casa e del figlio in attuazione di un preciso progetto familiare concordato con la moglie, impegnata per diverse ore al giorno nell'espletamento della sua attività di medico.

Quanto alle doglianze sollevate sulla decorrenza dell'assegno, l'appellato evidenziava trattarsi di un motivo d'impugnazione inammissibile, stante la mancanza di specifiche doglianze sul punto da parte dell'appellata; in secondo luogo, in capo alla Corte di Appello difettava la competenza a pronunciarsi sulla chiesta interpretazione della sentenza di primo grado, costituente per legge titolo esecutivo ancorché provvisorio, per le ragioni già esposte nella fase dell'inibitoria e dedotte dinanzi al Tribunale di Foggia nel giudizio di opposizione promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 615 c.p.c., considerato altresì il principio generale della decorrenza dal dì della domanda degli effetti della sentenza, salva diversa decisione sul punto, purché adeguatamente motivata.

Anche l'assegno di mantenimento per la prole era da ritenersi giustamente determinato, stanti i redditi di cui l'appellato godeva e la puntuale osservanza del principio di proporzionalità, e del tutto corrette erano sia la pronuncia di addebito della separazione sia la condanna alle spese; per quanto esposto lo S. concludeva affinché la Corte, in via preliminare, volesse acquisire detto supporto informatico sequestrato dagli agenti di p.g., ovvero sospendere il procedimento fino alla definizione del procedimento penale, dichiarare inammissibile l'appello sulle sole questioni precipuamente economiche e, nel merito, chiedeva dichiarare l'infondatezza di ogni avverso assunto.

Il tutto, con condanna della Sig.ra P.G.M. al pagamento delle spese e competenze di questo grado del giudizio.

Nel prosieguo del giudizio l'appellante notiziava la Corte di essere divenuta madre di un seconda bambina generata con il suo attuale compagno e, all'esito dell'udienza del 27.01.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni e con trattazione scritta in ossequio al provvedimento a firma del Presidente di Sezione, volto a contenere il rischio di diffusione della pandemia da SarsCov-2, la causa veniva riservata a sentenza con concessione alle parti dei termini per il deposito delle note conclusionali e delle repliche di cui all'art. 190 c.p.c..

Entrambe depositavano le rispettive note conclusionali ed il solo appellato, in data 19.04.2022, provvedeva al deposito delle repliche.

Infine, con nota dell'11.03.2021, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per l'accoglimento dell'appello limitatamente alla chiesta elisione dell'assegno di mantenimento a beneficio dello S.M..

Riepilogate le deduzioni, richieste e conclusioni formulate dalle parti, è opportuno innanzitutto sgomberare il campo dalla reiterata richiesta istruttoria dello S., già disattesa dal Tribunale, giacché la causa, per quanto d'interesse per la disamina delle sollevate censure, è stata più che esaustivamente istruita in primo grado.

Ed invero, l'acquisizione d'ufficio del DVD nel quale sarebbero state registrate alcune conversazioni fra la P. ed il Dott. G.D., padre delle due minori ed attuale compagno dell'appellante, sequestrato dalla Polizia Giudiziaria su ordine della Procura della Repubblica di Foggia, non potrebbe aggiungere alcun elemento ad un quadro probatorio già chiaro.

Posto ciò, relativamente alla pronuncia di addebito della separazione alla P., è opportuno evidenziare quanto segue: quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 co.2 c.c.), l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito e tale richiesta deve essere specifica e supportata dai relativi supporti istruttori.

E dunque, la parte richiedente l'addebito dovrà allegare in fatto le condotte da cui deriverebbe la violazione dei doveri coniugali e dimostrare l'esistenza del nesso eziologico tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza.

Nel caso di specie, in data 08.05.2015 la Sig.ra P.G.M. depositava innanzi al Tribunale di Foggia il ricorso per separazione dal marito, evidenziando di aver contratto matrimonio civile con costui in data 15.04.2010 e di aver dato alla luce il piccolo P. a distanza di circa 50 giorni dalla celebrazione delle nozze; precisava poi che, dopo un periodo "di reciproca soddisfazione e gradimento" detta unione si era sfaldata al punto da divenire intollerabile la prosecuzione della convivenza con il marito, a causa del suo modus vivendi giacché costui, dopo aver ceduto a terzi la tabaccheria di cui era titolare, passava le sue giornate oziando.

Pertanto, concludeva affinché la separazione fosse addebitata allo S., esclusivo responsabile dell'insanabile fallimento dell'unione coniugale.

Il resistente si costituiva nella fase sommaria del giudizio di primo grado e, contestando gli avversi assunti difensivi, evidenziava come il matrimonio fosse naufragato a causa di una relazione adulterina che la P.G.M., all'epoca specializzanda in medicina del lavoro, aveva intrapreso con il suo collega Dott. G.D., in essere ormai dal giugno 2011 e di cui lo S. aveva avuto contezza solo nell'aprile del 2015, allorquando rinveniva nell'abitazione familiare un consenso informativo sottoscritto dalla moglie per l'interruzione volontaria di gravidanza presso la A.D.L..

Da quel preciso istante iniziava a prestare attenzione ai particolari agiti della donna ed appurava che la relazione fra i due sanitari era divenuta di dominio pubblico sia nella località di residenza della coppia sia nell'ambiente di lavoro della moglie.

E comunque, al fine di coadiuvare la P. nella gestione del menage familiare e nell'accudimento di P., aveva con la stessa convenuto che avrebbe venduto la sua tabaccheria e messo a disposizione della famiglia il prezzo ricavato, di guisa che le ragioni addotte dalla donna a sostegno della sua richiesta di addebito erano da ritenersi destituite di fondamento e pretestuose.

Sta di fatto che il Presidente del Tribunale di Foggia, all'esito della fase sommaria, rigettava la richiesta dello S. volta ad ottenere un assegno di mantenimento, insussistendo -allo stato- la prova che la vendita dell'esercizio commerciale fosse stata convenuta fra i coniugi per le esigenze di famiglia e che lo stato di disoccupazione, benché mitigato da un contratto di lavoro a tempo determinato, fosse dipendente dalla scarsa propensione al lavoro dell'uomo.

Tale ordinanza veniva reclamata innanzi a questa Corte ed integralmente confermata con ordinanza del 10.06.2016, stante la ritenuta necessità che le contrapposte allegazioni difensive fossero adeguatamente provate, facendo così rimando alla fase del merito separativo.

E dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le statuizioni proprie della fase sommaria, fondate sulle prove documentali offerte dalle parti e su quanto emergente nel verbale di comparizione dei coniugi, non potevano condizionare l'esito del giudizio di merito nell'ambito del quale alle parti era rimessa la determinazione del thema decidendum e del thema probandum mediante deposito delle note integrative e di costituzione e di quelle autorizzate ex art. 183 co.6 c.p.c., mentre al G.I spettava la direzione delle attività istruttorie nel rispetto della ripartizione dell'onus probandi fra i contraddittori, ai fini della successiva disamina delle proposte domande.

Senza sottacere il seguente ulteriore dato: la fase sommaria è deputata all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e soprattutto dei figli minori e non già alla disamina delle domande di addebito sicché, tenuto conto della precarietà delle relative decisioni e di quella emessa dalla Corte all'esito del reclamo, la sentenza che definisce il merito separativo -in linea di principio- travolge tutte le precedenti e difformi statuizioni; corollario di ciò è l'irrilevanza in questa sede processuale e ai fini del decidere di detti provvedimenti sommari.

Ebbene, la domanda di addebito al marito della separazione non è stata coltivata in questa sede dalla P., di guisa che il relativo rigetto è ormai intangibile per effetto del giudicato formatosi sul punto; in conseguenza di tanto, appaiono strumentali le allegazioni difensive sulla presunta indisponibilità al lavoro del marito e la sua predisposizione ad una vita da single.

L'appellante ha poi censurato la declaratoria dell'addebito a sé della separazione per la dedotta inefficacia causale -rispetto allo sfaldamento dell'unione coniugale- della sua relazione adulterina con il Dott. G.D.: trattasi di censure che non sono condivisibili atteso che lo S. ha fornito prova di essere stato tradito dalla moglie con il ridetto suo collega di lavoro.

Con tale medico, infatti, la P. ha costruito una nuova famiglia, allietata dalla nascita di due bambine, e tale rapporto era stato coltivato durante la convivenza coniugale sicché, poco dopo la rottura dell'unione fra le parti, nasceva la prima figlia riconosciuta dal...; e ciò a riprova della risalenza nel tempo di detta relazione.

E, all'uopo, ai fini della domanda di addebito formulata dal resistente, il Tribunale attribuiva efficacia determinante alle prove formatesi sia nel giudizio per separazione coniugale sia nel procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Foggia, nell'ambito del quale lo S. era stato

imputato del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., conclusosi con la sua assoluzione con formula piena per l'insussistenza del fatto giusta sentenza n.2334/2017, divenuta irrevocabile.

In entrambi i giudizi venivano in particolare escussi i più stretti congiunti della P., ossia la madre, il padre e ed fratello, i quali riferivano come lo S. fosse un padre e marito presente ed amorevole; riferivano altresì della relazione extraconiugale che la donna aveva intessuto con il suo collega, scoperta dal marito il giorno del Lunedì dell'Angelo del 2015 e scaturigine di una sua reazione violenta, da cui derivava il procedimento penale definito con sentenza assolutoria.

In secondo luogo, era stata la stessa appellante a riferire a suo padre di detta relazione e, inoltre, aveva dato un'implausibile spiegazione circa il documento reperito casualmente dal marito (il consenso informativo in ordine all'interruzione di una gravidanza), asserendo trattarsi di atto che ella avrebbe sottoscritto in luogo della sorella, con tutte le conseguenze anche di natura penale che da ciò sarebbero gemmate.

Vi erano pertanto tutti gli elementi per sostenere che la P. fosse rimasta incinta dell'amante durante la convivenza con il marito, prestando in proprio consenso informativo alla A.D.L. per l'interruzione volontaria di tale gravidanza.

Quanto poi ai rilievi mossi in merito alla presunta inattendibilità di tali testimoni, giova evidenziare come il Tribunale di Foggia abbia ben motivato le ragioni del proprio convincimento a tal riguardo, giacché la concordanza e precisione delle dichiarazioni rese, risultate pregiudizievoli per la P. per gli esiti del procedimento, non potevano essere ricondotte ad una mera manifestazione di dissenso per le sue scelte di vita.

In altri termini, le dichiarazioni testimoniali sono state connotate da buona fede, altrimenti i testimoni si sarebbero esposti al reato di falsa testimonianza, e dall'assenza di una condizione di grave inimicizia con la donna, oltre che essere chiare, precise, cristalline, prive di incertezze e di contaminazioni imputabili al decorso del tempo o a giudizi di natura etica.

La crisi familiare è stata dunque generata dalla ridetta relazione adulterina, con conseguente irricevibilità delle deduzioni della P. circa l'insussistenza di un vincolo affettivo e di un progetto di vita in comune sotteso alla celebrazione del matrimonio civile, coartato -a detta dell'appellante- dal padre di costei per evitare il discredito nella comunità di appartenenza di una gravidanza al di fuori dal matrimonio. Tale narrato risulta sconfessato dallo stesso tenore letterale del ricorso di primo grado, nell'ambito del quale la P. faceva rimando ad un'iniziale unione fondata sulla reciproca soddisfazione e sul gradimento di entrambi i coniugi; inoltre, la ricorrente, la quale giustificava la crisi per l'insofferenza al lavoro del marito, vocato all'ozio ed all'uso dell'alcool, non forniva alcuna prova di tali allegazioni fattuali; al contrario, emergeva che la coppia avesse concordato la vendita della tabaccheria intestata allo S. al fine di favorire la carriera professionale della moglie.

E tale cessione dell'attività commerciale era avvenuta quando il piccolo P. aveva compiuto un anno, era stata licenziata la baby sitter alle cui cure era stato inizialmente affidato, e lo S. aveva dapprima curato le attività di segreteria dello studio medico della moglie e poi si era dedicato alle cure della casa e del figlio, svolgendo persino un'attività lavorativa a tempo determinato così come osservato dallo stesso Presidente del Tribunale di Foggia con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c..

L'articolata attività istruttoria compiuta in primo grado non ha dunque provato le allegazioni difensive dell'appellante.

Del pari non condivisibili sono le censure sul contributo economico di cui beneficia il marito, per le seguenti ragioni: in primo luogo, è bene evidenziare come l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio (cfr. Cass. Civ. 20.02.2013 n.4178).

Di regola, esso ha poi la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, (sebbene tale fine sia meramente tendenziale) nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.

E tuttavia, la disciplina di tale istituto, contenuta nell'art. 156 c.c., deve essere temperata sulla scorta dei recenti orientamenti giurisprudenziali formati in tema di assegno divorzile (Cass. Civ. 10.05.2017 n. 11504, Cass. SS.UU. 11.07.2018 n. 18287), stante l'estensione in via analogica dei principi ivi cristallizzati.

Or dunque, in virtù della prefata norma sostanziale, uno dei coniugi può chiedere al giudice di poter beneficiare dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro ove la separazione non sia addebitabile a sé e ove si concretino le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa di tale contribuzione, ponderate con attenzione le condizioni economico patrimoniali di entrambi i coniugi.

Nel caso di specie fra le parti vi è una evidente sperequazione reddituale e patrimoniale, così come emerge dalla comparazione delle rispettive dichiarazioni presentate al fisco da cui si rileva come, in media, i redditi dell'uomo sono pari circa ad 1/10 di quelli della moglie, titolare di uno studio medico.

Va poi rilevato come lo S. avesse ceduto la sua attività commerciale per contribuire al menage familiare, così come innanzi spiegato, versando il ricavato della vendita su un conto corrente in comune, e tali somme erano state in parte impiegate per l'acquisto di due autovetture intestate alla P. e per l'arredamento dell'abitazione coniugale e del suo studio professionale.

Senza sottacere che, grazie all'espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive del figlio, egli aveva favorito lo sviluppo della carriera lavorativa della moglie, stanti i suoi gravosi impegni, svolgendo comunque lavori a tempo determinato i cui proventi non potevano essere ritenuti sufficienti per assicurargli le risorse occorrenti per il suo sostentamento.

L.S., peraltro, non dispone di proprietà immobiliari, a differenza della moglie, alla quale è rimasta assegnata l'abitazione familiare con tutti gli arredi ivi esistenti, sicché si è ritrovato privo di un'abitazione e si è trasferito presso quella dei suoi genitori.

Non vi è dubbio, pertanto, che egli abbia titolo per poter beneficiare di un assegno di mantenimento a carico della moglie, sebbene il quantum fissato con la sentenza de qua appaia non equamente determinato in ragione della breve durata del matrimonio (appena 5 anni), ossia di quel requisito oggettivo che non risulta essere stato adeguatamente ponderato in prime cure, e della capacità di lavoro che ha dimostrato di avere, prima quale commerciante e poi quale lavoratore dipendente.

L'importo fissato con la sentenza di separazione per tale causale deve pertanto essere ridotto di Euro.120,00 mensili sicché, dalla data di deposito della sentenza di appello, la Sig.ra P.G.M. sarà tenuta a corrispondere a marito la somma mensile di Euro.280,00.

Quanto alle doglianze sollevate sulla mancata indicazione della decorrenza di tale assegno, nel richiamare in questa sede tutte le argomentazioni in diritto esplicitate nell'ordinanza del Presidente di Sezione del 21.05.2020 ed in quella a firma del precedente Consigliere relatore, datata 11.02.2021, è opportuno rimarcare i seguenti punti salienti che connotano la decisione: al netto dell'intersecarsi sul punto del presente procedimento di appello con quello pendente innanzi al Tribunale di Foggia (opposizione a precetto promossa dalla P. ex art. 615 c.p.c., nel quale, in via cautelare, sono state recepite le decisioni assunte dalla Corte sulla disposta inibitoria), non v'è dubbio alcuno che la sentenza impugnata non contenga alcuna esplicita previsione su tale aspetto controverso della vicenda.

Ne è conseguita una diatriba in ragione della quale, per la P., la decorrenza dell'assegno di mantenimento coincide con il deposito della sentenza e, per lo S., dal dì della domanda, in applicazione del principio generale ben massimato nella sentenza n. 296 della Cassazione Civile del 3.02.2017, tenuto conto altresì dell'assolvimento anche della funzione alimentare di tale contributo in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.17 del 21.01.2000.

E tuttavia, occorre chiarire come il principio della decorrenza dell'assegno di mantenimento dal dì della domanda è attinente all'an debeat e non al quantum; corollario di ciò è il potere del Giudice di disporre la liquidazione tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi nel corso di quello stesso giudizio, con fissazione di misure e di decorrenze differenziate.

Ed è proprio quello che si rileva dalla disamina del corposo fascicolo d'ufficio di primo grado nell'ambito del quale, come innanzi evidenziato, dapprima il Presidente e poi la Corte di Appello avevano provvisoriamente escluso detto assegno; in seguito lo S. aveva formulato due speculari istanze al Giudice Istruttore, parimenti rigettate, per poi giungere all'adozione della gravata decisione sulla scorta di quanto evincibile dal deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi, eseguito dalle parti in ragione dell'invito rivolto loro dal Tribunale a seguito della precisazione delle conclusioni.

La decorrenza dell'assegno di mantenimento è dunque da intendersi fissata dal deposito della sentenza di primo grado, così come poteva evincersi dall'attenta disamina della parte motiva di essa e dal susseguirsi di tutti i mentovati provvedimenti endo-procedimentali.

Quanto invece all'assegno di mantenimento per la prole, in punto di diritto sostanziale si appalesa necessario richiamare i principi in subiecta materia: ciascun genitore ha il diritto-dovere, normativamente sancito (art. 30 della Costituzione e art. 147 del codice civile), di mantenere, istruire ed educare i figli per il sol fatto di averli generati; e, per il loro mantenimento, l'art. 316 bis c.c. stabilisce che il relativo obbligo è da concretarsi in proporzione alle sostanze di ciascun genitore, tenuto conto altresì delle rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo.

Orbene, l'assegno per la prole posto a carico dello S. dal Tribunale di Foggia è stato correttamente fissato a cagione delle effettive consistenze reddituali del resistente e di quelle ben più cospicue della moglie.

In secondo luogo, l'accrescimento delle esigenze del minore, peraltro non oggetto di specifiche allegazioni, non determina lo svilimento del criterio della proporzionalità, atteso che nell'assegno per la prole è notoriamente ricompresa ogni prestazione dei mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali dei figli (vitto, alloggio, vestiario, ecc.) e ogni ulteriore spesa necessaria per la vita di relazione, in conformità al tenore di vita ed alla collocazione sociale della famiglia; tenore di vita che, stante la cessione dell'attività commerciale dello S. quando il figlio P. aveva circa un anno di vita, è stato parametrato sulle sole consistenze reddituali della madre; la decisione adottata in parte qua merita, pertanto, di essere mantenuta.

Di contro, non appare totalmente condivisibile quella assunta all'esito del giudizio di primo grado in punto di spese e competenze legali giacché, in primo luogo, si erano susseguiti provvedimenti non ricettivi della richiesta di elargizione dell'assegno di mantenimento a beneficio del marito e, inoltre, la di lui istanza risarcitoria era stata dichiarata inammissibile; pertanto, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, con relativa ripartizione fra le parti del torto e della ragione, e della loro condotta processuale, riformando sul punto l'appellata sentenza appare conforme a giustizia compensare parzialmente le stesse spese, onerando la Sig.ra P.G.M. del versamento di 2/3 di esse in favore dello S.M., liquidate -nella misura già ridotta- in Euro.4.666,66 e con compensazione del restante 1/3, a cui deve aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge.

Infine, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, devesi condannare la P.G.M. al pagamento del 50% delle spese processuali per questo grado del giudizio, in favore dell'appellato, che si liquidano, nella misura già dimezzata, in Euro.1.888,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in grado di appello, quivi iscritto col n. di R.G...2020, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione l'impugnazione proposta dalla Sig.ra P.G.M. e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. .../2020 pubblicata il 3.04.2020, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto col n. di R.G. .../2015, ridetermina in Euro.280,00 mensili l'assegno di mantenimento da porsi a carico di costei e a beneficio del marito S.M., con decorrenza dal deposito di questa sentenza; importo da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
- 2) sempre a parziale riforma della gravata sentenza, condanna la Sig.ra P.G.M. al pagamento di 2/3 delle spese legali per il giudizio di primo grado e in favore del Sig. S.M., che si liquidano nella misura già ridotta in Euro.4.666,66, oltre rimborso forfettario al 15%. IVA e CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 1/3;
- 3) rigetta gli ulteriori motivi di appello;
- 4) condanna l'appellante alla rifusione in favore del Sig. S.M. del 50% delle spese e competenze di lite per questo grado del giudizio, che liquida nella misura già dimezzata in Euro.1888,50, a cui dovranno aggiungersi il rimborso forfettario al 15%, l'IVA e il CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%.

Conclusione

Così deciso in Bari il 20 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2022.